



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 16 gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: 4 di 6

L. 27 dicembre 2019 n. 160 in GU 30.12.2019 n. 304.

La **quarta** di **sei** schede dedicate alla Legge di Bilancio 2020, per approfondimenti visita nel nostro sito nella **Divisione Aggiornamento** la **Sezione Veicoli Informativi** e clicca sulla **Zanzara Fiscale n. 2 del 2020**. I commi si riferiscono all'articolo 1.

COMMI 198-209: Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione

E' previsto, per il 2020, un **credito d'imposta relativo agli investimenti in:**

- | |
|-------------------------------|
| ricerca e sviluppo; |
| transizione ecologica; |
| innovazione tecnologica 4.0; |
| in altre attività innovative. |

La misura del credito d'imposta è pari:

al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;

al 6% per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;

al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, in **3 quote annuali** di pari importo, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi

passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Per poter usufruire del credito d'imposta **l'impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione** che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere **rilasciata:**

- **dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **da un revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro, **per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.**

COMMI 210-217: Proroga bonus formazione 4.0

Proroga per il 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Impresa 4.0».

Oltre alla proroga sono previste altresì delle **modifiche all'agevolazione**, disposte in sede di conversione in legge del decreto fiscale.

La misura del credito è differenziata in base alle dimensioni dell'impresa:

per le piccole imprese 50% delle spese ammissibili limite massimo annuale di 300.000 euro;

per le medie imprese 40% delle spese ammissibili limite massimo annuale di 250.000 euro;

per le grandi imprese 30% delle spese ammissibili limite massimo annuale di 250.000 euro.

COMMI 219-224: Bonus facciate

Viene introdotta **la possibilità di fruire di una nuova detrazione per le spese documentate, sostenute nel 2020**, relative agli **interventi** (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna** degli **edifici esistenti ubicati in zona A o B**, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici **2 aprile 1968, n. 1444**.

La detrazione dall'imposta lorda sarà pari al 90%.

Resteranno pertanto esclusi gli edifici in **aree a bassa densità abitativa**.

Sono ammessi al beneficio **esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi** (sono quindi esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come ad esempio gli infissi).

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

COMMA 225: Regime agevolativo per il commercio di piante

All'articolo **56-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi** dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis:

*“Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, **nei limiti del 10 per cento del volume di affari**, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto **il coefficiente di redditività del 5 per cento**.*”

COMMA 287: Ripristino dell'ACE

Viene ripristinata l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) **dal 2019** abrogando le precedenti disposizioni che l'avevano abrogata. L'aliquota percentuale per il calcolo del **rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,3%**.

COMMI 288-290: Misure premiali ai privati che pagano con strumenti elettronici

Allo scopo di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, il legislatore prevede un **rimborso in denaro a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano "abituamente"** - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - **acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici**.

Entro il 30.04.2020 sarà emanato un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che darà attuazione della presente disposizione:

- stabilendo **le forme di adesione volontaria** e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;

individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

COMMI 340-341: Proroga e ampliamento bonus bebè

Il cosiddetto **Bonus bebè**, l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125 della legge 190/2014,, **è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** e fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo annuale diversificato sulla base del reddito familiare è pari a:

1.920 euro - qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un **valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui**;

1.440 euro - qualora il nucleo familiare sia in condizione economica corrispondente a un valore **dell'ISEE superiore a 7.000 e non superiore a 40.000 euro**;

960 euro - qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore **dell'ISEE superiore a 40.000 euro**;

In caso di **figlio successivo al primo**, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno **è aumentato del 20 per cento**.

COMMA 342: Ampliamento congedo di paternità obbligatorio

Nuovo ampliamento del congedo di paternità obbligatorio e retribuito per i lavoratori dipendenti, a carico dell'INPS, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,. **Le giornate retribuite dal 2020 passano da 5 a 7.**

COMMA 342: Ampliamento congedo di paternità obbligatorio

Prorogato e **incrementato a partire dal 2020 l'importo del contributo** per le spese per asili nido o supporto domiciliare per i bambini al di sotto dei tre anni, previsto dal comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della durata di 36 mesi:

di 1.500 euro per i nuclei familiari **con un valore ISEE fino a 25.000 euro, per un totale di 3mila euro annui**;

di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro **fino a 40.000 euro, arrivando quindi a 2500 euro.**

COMMI 357-358: Bonus cultura per i 18enni

Riproposto anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia **che compiono 18 anni nel 2020** (anche se provvisti di documento di soggiorno in corso di validità), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Verrà inviata una carta elettronica utilizzabile per acquistare libri, abbonamenti a quotidiani, prodotti editoriali, biglietti per spettacoli dal vivo e cinematografici, accessi a musei. Tali somme non costituiranno reddito imponibile